



COMUNE DI ROVERETO

Imposta di bollo (se dovuta) assolta in modo virtuale (ai sensi dell'art. 3, allegato Tariffa I del DPR n. 672 del 26/10/1972 e s.m-i., autorizzazione Agenzia Entrate n. 19703 del 10/11/1989 ex art. 15 DPR 642/72 - prot. Comunale n. 35906/2018)

o
Marca da bollo € 16,00 numero:

Spett.le
COMUNE DI ROVERETO

Ufficio ambiente e
transizione ecologica
via Cartiera, 13 – 38068 Rovereto (TN)

Tel. 0464 452 615 – 154
e-mail: ambiente@comune.rovereto.tn.it
pec: ambiente@pec.comune.rovereto.tn.it

Mod. B
EVENTI
DEROGA
(modulo compilabile)

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI STABILITI DAL REGOLAMENTO COMUNALE PER INIZIO DI ATTIVITÀ RUMOROSA TEMPORANEA DELL'AMBITO DI PUBBLICI ESERCIZI, CIRCOLI PRIVATI, EVENTI ALL'APERTO E ASSIMILABILI

(ai sensi dell'art. 13 del Reg. comunale in materia di inquinamento acustico, approvato con deliberazione consiliare n. 34 in data 05/11/2013)
- DA PRESENTARE ALMENO 15 GIORNI PRIMA DELL'INIZIO DELL'ATTIVITÀ -

 prov il residente in prov in n. civico telefono e-mail pec Codice fiscale

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 In qualità di legale rappresentante titolare altro con sede in prov. in n. civico e-mail pec C.F./P.IVA

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 contatti telefonici

comunica che effettuerà la seguente attività temporanea denominata:

 che si svolgerà nelle seguenti giornate nel seguente orario presso (luogo) a Rovereto classificata nel piano di zonizzazione acustica comunale nella classe acustica area

breve descrizione dell'evento:

 pubblici esercizi o circoli privati: interno esterno eventi all'aperto e assimilabili altro

CHIEDE

l'autorizzazione in deroga a quanto previsto dal regolamento comunale in materia di inquinamento acustico, per

- gli orari il periodo

DICHIARA

(ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)

a. che nel seguente anno solare (1^a gennaio – 31 dicembre) sono state concesse le seguenti deroghe;

data	<input type="text"/>	per n. giorni di attività	<input type="text"/>
data	<input type="text"/>	per n. giorni di attività	<input type="text"/>
data	<input type="text"/>	per n. giorni di attività	<input type="text"/>
data	<input type="text"/>	per n. giorni di attività	<input type="text"/>

b. di aver preso visione di quanto previsto in materia di inquinamento acustico dalla normativa nazionale vigente;

c. di essere a conoscenza che le attività di cui all'art. 7 e art. 8 per quanto concerne le attività in **ambiente esterno**, o per il **superamento dei limiti di periodo e/o orario** sono soggette a **domanda di autorizzazione in deroga** che deve pervenire al servizio competente in materia di ambiente **almeno 15 giorni** naturali consecutivi prima;

d. di impegnarsi al rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dal Regolamento comunale in materia di inquinamento acustico in particolare al rispondente art. 6 commi 2, 3 e 4;;

e. di rispettare eventuali prescrizioni imposte dall'autorità ambientale;

f. di essere titolare del pubblico esercizio o del circolo privato, sito in Rovereto

all'insegna regolarmente autorizzato, ai sensi della vigente normativa in materia L.P. 9/2000 e relativo Regolamento di esecuzione e di essere a conoscenza delle limitazioni e dei vincoli previsti dalla normativa stessa, per l'effettuazione di intrattenimenti musicali, concertini, ecc. presso i pubblici esercizi;

g. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 in tema di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, che i dati contenuti nella presente istanza e negli allegati richiesti, verranno raccolti e trattati per finalità istituzionali con l'ausilio di mezzi informatici e manuali. I dati raccolti, pena l'improcedibilità della pratica in caso di rifiuto a rispondere da parte dell'istante, verranno utilizzati, elaborati ed eventualmente comunicati, nel rispetto della vigente normativa, ad enti investiti di funzioni in ordine alle attività istituzionali. Di avere diritto, anche mediante terza persona fisica o associazione cui abbia conferito delega o procura all'esercizio dei diritti di cui all'art. 9 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196. Di essere altresì consapevole che la presente informativa persegue unicamente gli scopi conoscitivi sopra evidenziati e non comporta alcun obbligo od adempimento in capo al destinatario e che titolare del trattamento è il Comune di Rovereto;

h. di essere consapevole delle sanzioni del codice penale presente in caso di false attestazioni e/o dichiarazioni mendaci, così come stabilito all'art. 76 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa – D.P.R. 28.12.2000 n. 445.

Si allega:

- fotocopia del documento di identità valido;
- n. 2 marche da bollo (una per la domanda e una per l'autorizzazione – compilare la dichiarazione assolvimento imposta di bollo in calce al presente modulo qualora la domanda venga inviata tramite mail o pec);
- documentazione tecnica obbligatoria da presentare ai sensi "dell'allegato A – manifestazioni temporanee rumorose" del Regolamento, ossia:
 - programma dettagliato dell'evento
 - planimetria in scala (1:1000 o maggiore) dell'area di svolgimento dell'evento o della zona circostante per un raggio di almeno 200 m.
 - descrizione delle sorgenti sonore (caratteristiche degli impianti di amplificazione con posizionamento e orientamento dei diffusori
 - descrizione delle verifiche che si intendono compiere durante lo svolgimento della manifestazione per garantire il rispetto dei limiti prescritti nel provvedimento di autorizzazione

Luogo e data,

firma

indicare cognome e nome nel caso di invio tramite e-mail e allegare copia documento d'identità

Non compilare – parte riservata all'addetto dell'ufficio nel caso di consegna di persona presso il Comune

Si dichiara che la firma del/della sig/sig.ra _____ della cui identità mi sono accertato, è stata apposta in mia presenza.

Rovereto, _____

Il funzionario incaricato _____

Ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000, la dichiarazione può essere firmata in presenza del dipendente addetto, oppure spedita per e-mail, posta o tramite incaricato unitamente a fotocopia di un documento di riconoscimento.

La presente comunicazione può essere:

consegnata a mano presso l'Ufficio ambiente e transizione ecologica, in via Cartiera 13 (tel. 0464 452 615 154) oppure trasmessa unitamente a copia di un documento di identità valido (in formato pdf) ai seguenti indirizzi:

tramite pec ambiente@pec.comune.rovereto.tn.it tramite e-mail: ambiente@comune.rovereto.tn.it

Note privacy

Si informa che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003, i dati personali sono raccolti dal Servizio amministrativo e ambiente in esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico. I dati sono oggetto di comunicazione e diffusione nei soli casi previsti dalla legge.

Titolare del trattamento è il Comune di Rovereto (e-mail ambiente@comune.rovereto.tn.it , sito internet www.comune.rovereto.tn.it ed il Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini (e-mail: servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet www.comunitrentini.it).

L'informativa completa è a disposizione presso gli uffici comunali e alla voce "privacy" del sito istituzionale www.comune.rovereto.tn.it/Privacy.

Lei può esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679.

DICHIARAZIONE DI ASSOLVIMENTO DI IMPOSTA DI BOLLO

(solo per le pratiche presentate online – tramite pec o e-mail)

<input type="text"/>		<input type="text"/>					
<input type="text"/>	<input type="text"/>	prov	<input type="text"/>	il	<input type="text"/>	residente in	<input type="text"/>
prov	<input type="text"/>	in	<input type="text"/>	n. civico	<input type="text"/>		

preventivamente informato/a e consapevole delle sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per la falsità degli atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

che gli obblighi relativi al pagamento dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 3 del DM 10 novembre 2011 (ex DPR 642/1972) sono stati assolti e che la presente marca da bollo (indicare di seguito il numero identificativo e la data):

1)

valore marca da bollo €
numero identificativo
data

2)

valore marca da bollo €
numero identificativo
data

viene utilizzata esclusivamente per la seguente istanza amministrativa (indicare istanza)

DICHIARA INOLTRE

- di aver provveduto ad annullare (apponendovi la data dell'istanza) la predetta marca da bollo e di impegnarsi a conservarne l'originale contestualmente alla predetta istanza a cui esclusivamente afferisce per eventuali controlli da parte dell'amministrazione;
- di essere consapevole che è nella piena, esclusiva e diretta responsabilità del richiedente l'obbligo di utilizzare una marca da bollo per ogni singola istanza, e pertanto non è possibile comunicare gli stessi estremi di una marca da bollo per istanze diverse, ovvero utilizzare più volte gli stessi dati identificativi della marca da bollo per istanze diverse.

Luogo e data,
firma

indicare cognome e nome nel caso di invio tramite e-mail e allegare copia documento d'identità

*Estratto del Regolamento comunale 2013 in materia di inquinamento acustico,
approvato con deliberazione consiliare n. 34 in data 05.11.2013*

Allegato A - manifestazioni temporanee rumorose

1. Le domande di autorizzazione in deroga ai limiti vigenti per le sorgenti sonore, riguardanti le attività di cui agli articoli 7, 8, 10 e 13 del presente regolamento, devono comprendere i seguenti elementi:
 - (solo per le persone fisiche) generalità, indirizzo e recapito telefonico del richiedente;
 - (solo per le persone giuridiche) ragione sociale, indirizzo, recapito telefonico e indicazione del Legale rappresentante;
 - denominazione della manifestazione oggetto della domanda e ubicazione dell'area di svolgimento;
 - generalità e recapito telefonico di un Responsabile della Gestione Acustica della manifestazione (e di un suo sostituto) che funga da tramite con il Servizio Inquinamento Acustico del Settore Tutela Ambiente e con gli Organi di controllo (A.R.P.A. o Corpo di Polizia Municipale), la cui reperibilità deve sempre essere garantita durante lo svolgimento delle attività per le quali è concessa l'autorizzazione in deroga;
 - elenco numerato della documentazione allegata.
2. Le domande devono essere sottoscritte dal richiedente (per le persone fisiche) o dal Legale Rappresentante o dal suo delegato (per le persone giuridiche), presentate nei termini fissati dal presente regolamento ed accompagnate dalla seguente documentazione:
 - Programma dettagliato della manifestazione recante: calendario, orario di inizio e fine delle singole attività, orari effettivi di funzionamento delle varie sorgenti sonore (comprese attività del tipo: prove artistiche, collaudo di impianti, ecc.).
 - Planimetria in scala (1:1000 o maggiore) dell'area di svolgimento della manifestazione e della zona circostante per un raggio di almeno 200 m, sulla quale siano individuate tutte le sorgenti sonore (comprese aree di aggregazione e parcheggi) ed iricettori sensibili presenti (strutture scolastiche, ospedaliere, case di cura o riposo, ecc.), e sia indicata la tipologia di insediamento per gli edifici del primo fronte esposto in ogni direzione.
 - Descrizione delle sorgenti sonore (caratteristiche degli impianti di amplificazione con posizionamento ed orientamento dei diffusori), dei sistemi di controllo e regolazione delle emissioni eventualmente presenti e degli accorgimenti adottati per diminuire il disturbo per la popolazione (taratura dell'impianto, orientamento del palco, posizionamento di barriere fonoassorbenti, installazione di limitatore ecc.).
 - Descrizione delle verifiche che si intendono compiere durante lo svolgimento della manifestazione per garantire il rispetto dei limiti prescritti nel provvedimento di autorizzazione.

Articolo 6 - Rumore prodotto all'interno degli edifici

2. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e provinciali è vietato, nella fascia oraria compresa tra le ore 22:00 e le ore 06:00, ovvero le ore 09:00 dei giorni festivi, porre in essere azioni o esercitare una attività, un'arte, un mestiere, che per il loro svolgimento producano comunque emissioni sonore, in ogni caso si deve usare ogni accorgimento per evitare che tali emissioni sonore siano distintamente percepite in altri ambienti, siano essi luoghi pubblici o private dimore. Sono fatte salve le speciali autorizzazioni in deroga rilasciate dagli uffici comunali competenti dietro presentazione di valutazione previsionale di impatto acustico.
3. Ai titolari di licenze per l'esercizio delle attività di pubblico spettacolo e di pubblico trattenimento, i titolari e i gestori degli esercizi di vicinato e degli esercizi pubblici di somministrazione, i responsabili e i gestori di circoli privati, i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti, i titolari e i gestori di attività artigianali con vendita di prodotti alimentari è fatto obbligo di vigilare affinché all'uscita dei locali i frequentatori evitino comportamenti dai quali possano derivare rumori e disturbi alle persone nelle fasce orarie indicate al precedente comma.
4. L'Amministrazione comunale, a seguito di ripetute violazioni, accertate, anche con provvedimento non definitivo, ai sensi dei commi precedenti, può ridurre l'orario di apertura dei singoli locali o attività.

Articolo 7 - Attività rumorose nell'ambito di pubblici esercizi o circoli privati

1. Sono da considerare attività rumorose a carattere temporaneo, secondo la definizione di cui all'art. 2 del presente regolamento, quelle esercitate presso pubblici esercizi, a supporto dell'attività principale autorizzata, o presso circoli privati, qualora nell'arco del mese solare esse non superino le 4 volte in ambiente esterno e le 8 volte in ambiente confinato e comunque non più di 8 volte cumulativamente. Gli eventuali impianti di diffusione sonora impiegati devono, comunque, essere opportunamente collocati e schermati, in modo da contenere, per quanto possibile, l'esposizione al rumore negli ambienti abitativi limitrofi.

Articolo 8 - Attività rumorose nell'ambito di manifestazioni all'aperto ed assimilabili

1. Sono da considerare attività rumorose a carattere temporaneo, secondo la definizione di cui all'art. 2 del presente regolamento, quelle (musica, comizi, utilizzo di impianti elettroacustici di diffusione o amplificazione) esercitate in luogo pubblico o aperto al pubblico nell'ambito di spettacoli, feste popolari, sagre, celebrazioni, luna park, manifestazioni turistiche e sportive, nonché di manifestazioni musicali, di partito, sindacali, di beneficenza ed assimilabili, purché si esauriscano in un arco di tempo limitato o si svolgano in modo non permanente nello stesso sito.
2. Gli impianti di diffusione sonora impiegati devono, comunque, essere opportunamente collocati e schermati, in modo da contenere, per quanto possibile, l'esposizione al rumore negli ambienti abitativi limitrofi.

Articolo 13 - Modalità per l'autorizzazione in deroga e la comunicazione

1. Le attività sopra descritte agli articoli 7 e 8 sono soggette a comunicazione, formulata su apposito modulo, che deve essere presentata al servizio competente in materia di ambiente almeno 7 giorni prima dell'inizio dell'attività. Nella comunicazione deve essere evidenziato il numero complessivo di comunicazioni già effettuate nel corso dell'anno solare.
2. Qualora il titolare dell'attività rumorosa a carattere temporaneo di cui agli artt. 7, 8 e 10 ritenga necessario superare i limiti di periodo e/o di orario indicati all'articolo 11, deve presentare la domanda di autorizzazione in deroga al servizio competente in materia di ambiente almeno 15 giorni naturali consecutivi prima dell'evento.
3. Le domande di autorizzazione in deroga devono essere redatte secondo le indicazioni riportate nell'Allegato A (per quanto riferibile agli artt. 7 e 8) e nell'Allegato B (per quanto riferibile all'art. 10) del presente regolamento e corredate di tutta la documentazione ivi richiesta. L'Amministrazione si riserva di richiedere ad integrazione la predisposizione di una valutazione di impatto acustico, anche nei casi in cui essa non è esplicitamente prevista in detto Allegato.

4. Il Comune, valutati i motivi della domanda di autorizzazione in deroga e della documentazione presentata e tenuto conto della tipologia dell'attività e della sua collocazione fisica e temporale, può autorizzare deroghe ai periodi, alla frequenza e all'orario stabiliti all'articolo 11, prescrivendo eventualmente il rispetto di specifici valori limite assoluti, la limitazione degli orari e dei giorni di attività, le ulteriori modalità di natura tecnica, organizzativa e procedurale per ridurre le emissioni sonore e il disturbo entro limiti ritenuti accettabili con l'eventuale prescrizione di informare la popolazione interessata.
5. Le autorizzazioni di cui al presente articolo 13, se rientranti in un iter procedurale amministrativo più complesso, potranno essere rese in seno a specifiche conferenze di servizi nella logica di ridurre i tempi di rilascio del relativo provvedimento finale. In tali situazioni le autorizzazioni di cui al presente Regolamento verranno pertanto assorbite nel titolo autorizzativo principale.
6. Sono esentati dalla presentazione della domanda in deroga gli organizzatori di manifestazioni sportive. Sono esentate anche, nella fascia oraria dalle 13.00 alle 16.00 gli organizzatori di piccole manifestazioni presso sedi di associazioni, circoli privati o simili, così come feste popolari, tornei di danza, le esibizioni delle bande musicali, le premiazioni con speakeraggio amplificato, attività di aeromodellismo o similari.
7. Per le attività svolte in aree di classe acustica I della zonizzazione acustica comunale potrà essere concessa al massimo una autorizzazione in deroga ogni settimana.
8. Sono esentati dalla presentazione della domanda in deroga gli organizzatori di manifestazioni di pubblico interesse organizzati in occasione del capodanno.
9. Sono esentati, nella fascia oraria dalle 13.00 alle 16.00, dalla presentazione della domanda in deroga anche gli organizzatori di manifestazioni sportive e sfilate folkloristiche e/o di bande musicali.
10. E' facoltà del Sindaco e dell'Assessore delegato rilasciare eventuali deroghe o limitazione per attività diverse da quelle previste dal presente articolo o per attività di particolare rilevanza.

Articolo 26 - Sistema sanzionatorio

1. Per le violazioni amministrative alle norme contenute nel presente regolamento, ad esclusione dell'art. 25, si applica, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della Legge n. 447/95, la sanzione amministrativa del pagamento della somma da Euro 258,00 a Euro 10.329,00.
2. A seguito dell'accertamento del superamento dei valori limite di cui al precedente comma 1, da parte di attività di cui al presente titolo non soggette ad autorizzazioni ambientali di competenza provinciale e i cui effetti non interessino il territorio dei comuni contermini, l'amministrazione ordina la regolarizzazione delle emissioni sonore e la presentazione entro un termine di 30 giorni, prorogabili a fronte di motivate richieste, di una relazione a firma di tecnico competente in acustica ambientale (ex legge 447/1995, articolo 2) che riporti la tipologia degli interventi di bonifica adottati e dimostri il rispetto dei limiti vigenti per le sorgenti sonore.
3. L'inottemperanza all'ordinanza di cui al precedente comma 2 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 258,00 a Euro 10.329,00 ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Legge 447/1995, nonché con la sospensione delle autorizzazioni e licenze comunali relative all'attività causa di superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore o, per attività non soggette a licenze comunali, con la riduzione di apertura al pubblico ferma restando la possibilità di apporre i sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore previo sequestro amministrativo.
4. Qualora ricorrano le condizioni di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente di cui all'articolo 9 della Legge 447/1995, il Sindaco può ordinare l'apposizione di sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore, previo sequestro amministrativo.
5. L'inottemperanza all'ordinanza adottata dal sindaco ai sensi dell'articolo 9 della legge 447/1995, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.032,00 a euro 10.329,00.
6. Le violazioni accertate saranno sanzionate con la procedura prevista dalla legge 689/81 e s.m..
7. L'autorità individuata a ricevere il rapporto ai sensi dell'art. 17 della medesima Legge di depenalizzazione è il dirigente della polizia municipale.
8. Il disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone può configurarsi nel reato di cui al primo periodo dell'articolo 659 del Codice Penale, a prescindere dal rispetto di quanto previsto dal presente regolamento.

Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

Art. 68

Senza licenza del Questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto, al pubblico accademie, feste da ballo, corse di cavalli, né altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione. Per le gare di velocità di autoveicoli e per le gare aeronautiche si applicano le disposizioni delle leggi speciali.

D.P.R. 28.12.2000 N. 445 "Testo Unico in materia di documentazione amministrativa"

Art. 76 "Norme Penali"

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad un falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'art. 4, comma 2 (chi si trovi in una situazione di impedimento temporaneo), sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.